

varietà di sentenze nella molteplicità dei litigi. Di quando in quando il governo, sotto i dogi Lorenzo Tiepolo, Pietro Gradenigo, Giovanni, Francesco ed Andrea Dandolo, aveva promulgato nuove leggi, ed opportune spiegazioni e correzioni alle antiche: ma queste rimanevano tuttora disperse e non sempre note ai singoli membri del corpo giudiziale. Era necessario, che se ne formasse una raccolta e che se ne sanzionasse l'autorità con suprema dichiarazione del corpo imperante. Ciò avvenne soltanto in sulla metà del secolo, di cui scrivo. Fu il doge Andrea Dandolo, che, senza abolire lo *Statuto* del Tiepolo, aggiunse a quello una nuova Compilazione legale, la quale perciò prese il nome di *Libro VI dello Statuto veneziano*. Opinò taluno, che il doge Dandolo fosse in ciò assistito dal giureconsulto, rinomato a que' tempi, Riccardo Malombra (1). Ma, come osserva eruditamente il Tentori (2), « niuna parte poté » avere il Malombra nello statuto di Andrea Dandolo, perciocchè » questi ascese al trono ducale nel 1342 e pubblicò il *Sesto libro* » nel 1346, quando il Malombra era morto sino dall'anno 1334. » Perciò che il Sansovino (3), con maggiore riserva, notò soltanto, che questo celebre legale « fu chiamato dalla Signoria, acciocchè » rivedesse le leggi già poste insieme dal doge Giacomo Tiepolo » ed altre appresso. » Al quale proposito soggiunge perciò il Tentori (4): « La verità adunque si è, che il Malombra si trovava in » Venezia nell'onorifico officio di pubblico consultore e che qui » morì l'anno 1334, tre anni dopo la pubblicazione dello *Statuto* » del doge Francesco Dandolo: onde è verissimo, che fosse ado- » perato il suo consiglio nelle cinque surriferite (5) deputazioni a

(1) Così opinò Francesco Arisio nella sua *Cremona letterata*, ove tra le opere di Riccardo Malombra annovera: *Lib. VI statutorum Reip. Venetae, additis illis Jacobi Tiepoli summi ducis annuente altero supremo Reip. moderatore Andrea Dandolo*. Ed egualmente la pensò Guido Panciroli, Jacopo Filippo Tomassini e Valentino Forstero.

(2) Stor. Ven. dissert. XVII.

(3) Pag. 62.

(4) Luog. cit.

(5) Il Tentori aveva notato poco prima, che varie aggiunte erano state fatte negli anni addietro allo *Statuto* dal Tiepolo: e le notava colle seguenti parole, cui opportunamente riferisco, acciocchè sia meglio conosciuto questo punto di storia forense: